



COMUNE DI DOVERA

Provincia di Cremona

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DOVERA E LA SOCIETA' SPORTIVA DENOMINATA "G.S. DOVERESE" Periodo 01.01.2021 – 31.12.2024

L'anno **2021**, addì 26 (**Ventisei**) del mese di Luglio alle ore 10.00 nella sede municipale del Comune di Dovera

Fra i signori:

1. **Alesio Avvo. Massimiliano** nato a Portici (NA) – il 17/07/1963 , Segretario Comunale Reggente del Comune di Dovera, domiciliato in Dovera – CR - , il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta,

E

2. **Rancati Enrico** nato a Rivolta d'Adda il 22/02/1979 e residente a Dovera (CR) in Via Marco Oldrini, 22 in qualità di Presidente e Legale rappresentante dell'Associazione del "Gruppo Sportivo Doverese ADS" con sede legale in Europa n. 40 - Dovera CF: 91000800192.

PREMESSO

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 12/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, agli atti, è stata approvata la convenzione per la gestione, la custodia, la manutenzione e la pulizia delle strutture sportive comunali adibite al gioco del calcio ed attività ludico-sportive.

Tutto ciò premesso, i detti comparenti

CONVENGONO E STIPULANO

ART.1. Il Comune di Dovera, il concedente, affida al G.S. DOVERESE, il concessionario, la gestione, la custodia, la manutenzione e la pulizia delle strutture sportive comunali adibite al gioco del calcio ed attività ludico-sportive. Nello specifico:

A. Il complesso sportivo di via Europa così composto:

- 2 campi da calcio;
- spogliatoi atleti;
- locali di servizio, aree e pertinenze varie connesse;
- il futuro miglioramento ed ampliamento del reparto calcistico.

B. La palestra comunale di Via Oldrini

ART.2. La convenzione ha la durata a partire **dal giorno 01.01.2021 fino al giorno 31.12.2024**. Nel caso in cui nel periodo di vigore della presente, vengano realizzati nuovi impianti tecnologici o di illuminazione, le parti si impegnano a ridefinire i termini economici.

ART.3. Il concessionario si obbliga a:

per il complesso di cui alla lettera A dell'Art 1

- 1.** Prendere in consegna i beni e servirsene soltanto per l'uso previsto dalla natura degli impianti,
- 2.** Garantire che gli impianti, le strutture di supporto e i servizi siano tenuti in ordine e in perfetto stato igienico;
- 3.** Assicurare la custodia dell'intero impianto;
- 4.** Nominare e comunicare tempestivamente al Comune un responsabile che sarà in possesso delle chiavi per accedere alla struttura;
- 5.** Garantire con assiduità e continuità la manutenzione ordinaria dei campi, degli spogliatoi, dei locali di servizio, delle pertinenze e aree connesse;
- 6.** Segnalare tempestivamente qualsiasi danno, difetto di funzionamento o guasto degli impianti al

Sindaco e/o Assessore competente e/o Tecnico comunale con lettera scritta.

ART.4. Le opere di manutenzione ordinaria comprendono:

- a)** taglio, segnature, semina e concimazione di entrambi i campi;
- b)** acquisto di carburante, sementi, calce, terra, sabbia e quant'altro sia necessario per una buona conservazione dei manti erbosi;
- c)** sostituzione di tutte le lampade;
- d)** tinteggiatura di spogliatoi, locali di servizio, porte, panchine e recinzioni;
- e)** manutenzione del trattore e sostituzione delle parti guastatesi, oltre il periodo di garanzia.

Per il complesso di cui alla lettera A dell'Art 1

1. Garantire che gli impianti, le strutture di supporto e i servizi siano tenuti in ordine e in perfetto stato igienico;
3. Assicurare la custodia dell'intero impianto;
4. L'uso dell'impianto sportivo dovrà essere garantito a tutta la cittadinanza ed alle associazioni che ne faranno richiesta secondo gli orari e le modalità fissati dall'Amministrazione Comunale.
5. Ad osservare e fare osservare, nei limiti della propria competenza, tutte le norme di legge e di regolamenti comunali vigenti o di futura emanazione in termini di utilizzo di impianti sportivi;
6. Ad osservare e fare osservare quelle norme che durante la concessione venissero stabilite in riferimento all'esercizio dell'impianto oggetto della convenzione;
7. A provvedere alla custodia dell'intero impianto sportivo e al riordino complessivo dei locali, aprendo e chiudendo il cortile di pertinenza ed i locali in base agli orari prestabiliti dal piano di assegnazione delle attività sportive e facendo frequenti ed assidui controlli al fine di rilevare danni e relativi colpevoli, nonché impedire l'accesso alle persone non debitamente autorizzate;

8. A mantenere la pulizia di tutto l'impianto ed in particolar modo della palestra nelle seguenti modalità:

LOCALE	Spolvero	Spazzamento	Spazzamento+Lavaggio *
Spogliatoio		Settimanale	Quindicinale
Bagni		Settimanale	Settimanale
Palestra attrezzatura	Settimanale		
Palestra pavimento		Settimanale	Quindicinale

* tramite lavapavimenti

PULIZIE STRAORDINARIE

- Eventuali utilizzi particolari extra attività sportive organizzati dall'Amministrazione Comunale o a seguito di grossi lavori di manutenzione

NON DI' COMPETENZA LA PULIZIA A SEGUITO DI' FESTE O EVENTI ORGANIZZATI DA TERZI

- Ad acquistare, a proprio carico, le attrezzature ed i prodotti da utilizzare per quanto riportato sopra.

9. Il concessionario si impegna a nominare un responsabile ed un suo eventuale sostituto, che verrà comunicato tempestivamente al Comune, per il mantenimento delle condizioni di sicurezza all'interno dell'impianto sportivo. Tale persona avrà in esclusivo possesso le chiavi della struttura, fatte salve diverse disposizioni dell'amministrazione comunale.

ART.5. Il concedente si obbliga a:

- Consegnare al concessionario gli impianti e le attrezzature in buono stato di conservazione e di manutenzione, nonché a norma in base alle vigenti regole di sicurezza;
- Eseguire le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti tecnologici elettrici idraulici, e di riscaldamento oltre ai fabbricati di proprietà comunale, ad esclusione del locale adibito a somministrazione alimenti e bevande;

- Eseguire all'occorrenza il rifacimento straordinario dei manti erbosi;
- Provvedere al pagamento delle spese relative alla fornitura del gas metano, dell'acqua e dell'energia elettrica;
- Autorizzare la somministrazione di bevande e cibi, relativamente al complesso sportivo di Via Europa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, all'interno dell'impianto sportivo;
- **Erogare un contributo annuo di € 12.500,00** con scadenza trimestrale (31/03 – 30/06 – 30/09 – 31/12), l'erogazione per l'ultimo trimestre (31.12) avverrà previo dimostrazione della documentazione fiscale delle spese sostenute dalla Società per la conduzione. Per far fronte alle spese sostenute dalla Società per la gestione degli impianti e al fine di collaborare con la Società nella sensibilizzazione dello sport dilettantistico a livello locale, anche in considerazione del fatto che la Società G.S. Doverese A. D. S., gestisce n. 7 squadre di calcio maschili e femminili, per un totale di 150 atleti.
- Tale contributo potrà essere revocato in caso di mancato rispetto degli art. 3 e 4.

ART.6. L'amministrazione comunale si riserva la priorità dell'utilizzo gratuito delle strutture e dei campi da calcio, previo accordo con la società, per sé e per iniziative promozionali comunali e scolastiche. L'Amministrazione Scolastica dovrà concordare l'utilizzo della struttura sia con l'amministrazione comunale che con la Società G. S. Doverese A. D. S. e provvedere alla pulizia degli spogliatoi.

ART.7. Qualora il concessionario lo ritenga necessario potrà noleggiare i campi a singoli privati o ad altre società calcistiche, non del Comune di Dovera, purchè prima informi e richieda il parere dell'A.C. Le tariffe massime da praticare verranno stabilite dalla giunta comunale. Gli eventuali introiti, nonché da pubblicità, proventi vari, ingressi a manifestazioni e organizzazioni di corsi e servizi realizzati dalla società sportiva, saranno di sua esclusiva competenza. Il concessionario si impegna inoltre a predisporre un'apposito regolamento da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale per

l'utilizzo dei campi di calcio da parte dei cittadini residenti nel Comune di Dovera.

Per ogni ulteriore utilizzo di strutture a supporto dell'attività calcistica, la Società, dovrà attenersi a quanto determinato nella delibera della G.C. "*Nuove tariffe per uso palestre comunali*".

ART.8.

. Il Comune di Dovera, avvalendosi dell'ufficio tecnico e della polizia municipale, potrà, in qualsiasi momento, effettuare controlli, verifiche e sopralluoghi per accertare il pieno e regolare adempimento da parte del concessionario degli obblighi assunti, nonché lo stato di conservazione e manutenzione dell'impianto.

. L'accertamento dello stato di conservazione dell'impianto, ai fini di un eventuale risarcimento dei danni da parte della società sportiva, sarà compiuto in comune accordo o, in caso contrario, da un collegio arbitrale composto da un rappresentante di ciascuna delle due parti contraenti, sotto la presidenza di un terzo arbitro nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto di accordo, dal presidente del tribunale di Crema.

ART.9. La società concessionaria è responsabile in proprio per eventuali danni a persone o cose di terzi, nonché degli infortuni che dovessero capitare a giocatori, Tesserati e a coloro che svolgono la manutenzione e hanno la custodia dell'impianto, nella persona del suo presidente e dei soci in base allo statuto.

Pertanto la concessionaria dovrà stipulare a sue spese una polizza assicurativa contro la responsabilità civile, che dovrà essere depositata in copia conforme ogni anno presso la segreteria del Comune, sollevando l'A.C. da ogni tipo di responsabilità.

L'A.C. si impegna, dal canto suo, a stipulare una polizza assicurativa relativa alle strutture di via Europa.

ART.10. Il concedente avrà diritto a risolvere unilateralmente, con decorrenza immediata, la presente convenzione, fatto salvo il diritto del concedente stesso al risarcimento degli eventuali danni subiti, al

verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) qualora il concessionario ponga in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di leggi o regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze e prescrizioni dell'autorità comunale;
- b) qualora si verifichi lo scioglimento o il fallimento della società sportiva, o comunque si verifichino sostanziali modifiche nella struttura della concessionaria tali da far venire meno il rapporto fiduciario, sulla base del quale la presente convenzione è stata stipulata;
- c) qualora il concessionario si renda responsabile di gravi violazioni degli obblighi contenuti nella convenzione.

ART.11. La società concessionaria è custode dell'impianto. Alla risoluzione del rapporto gli immobili e le attrezzature dovranno essere resi in condizioni di conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto ad un uso corretto da parte degli utenti.

ART.12. Un rappresentante dell'A.C., delegato dal Sindaco, nella persona dell'Assessore o delegato allo Sport, entrerà di diritto nel consiglio direttivo della società e presenzierà alle assemblee dei soci.

ART.13. Per ogni controversia che dovesse insorgere, sia in ordine alla interpretazione ed applicazione della presente convenzione, che alla sua scadenza, verrà affrontata come quanto previsto all'art.8, comma 2.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per IL COMUNE DI DOVERA
Il Segretario Comunale Reggente
Alesio Avv. Massimiliano

Il Presidente G.S. Doverese
Enrico Rancati
